



COMUNE DI GARESSIO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.
APPROVAZIONE RIDUZIONI PER UTENZE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID19.
APPROVAZIONE TERMINI PAGAMENTO RATE

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FAZIO Ferruccio - Sindaco	Sì
2. SOMMARIVA Massimo - Assessore	Sì
3. SANDINI Roberto - Assessore	Sì
4. ODASSO Marco - Consigliere	Sì
5. CAMELIA Pierandrea - Consigliere	Sì
6. ZANONE Cristina - Consigliere	Sì
7. CANOVA Daniele - Consigliere	Sì
8. SAPPÀ Lara - Assessore	Giust.
9. RANDONE Valerio - Consigliere – in videoconferenza	Sì
10. CARRARA Isaac - Consigliere	Sì
11. NASI Anna Maria - Consigliere	Sì
12. ROBERI Renza - Consigliere	Sì
13. MERIGGIO Roberto - Consigliere – in videoconferenza	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Risulta altresì presente, in qualità di Assessore non facente parte del Consiglio, la Sig.ra Carrara Paola.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor SALVATICO Dr. Fabrizio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il prof. Ferruccio Fazio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1, comma 738, della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art.1, comma 780, della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, sono abrogati il comma 639 e successivi della L.147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTI i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 che recita:

“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”

VISTO l'art.30, comma 5, del D.L. 22/03/2021, n.41, in base al quale, *limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;*

DATO ATTO che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'art 1, co. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020, a norma dell'art.138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, che, disponendo l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, differito al 31/07/2020 ai sensi dell'art.107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 34 e n. 35 entrambe in data odierna ed entrambe dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, con cui si è provveduto, rispettivamente, all'approvazione del nuovo regolamento Tari e alla presa d'atto del PEF Tari 2021;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art.1, comma 651, della Legge 147/2013 il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, nr.158;
- che si ritiene di adottare le categorie per i Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti in quanto meglio rispondenti alla realtà socio immobiliare del territorio;

- tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto tariffario TARES vigente sino al 31 dicembre 2013;

RILEVATO CHE, in virtù del Regolamento TARI approvato con la citata deliberazione consiliare n. 34 /2021 ed in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 27/04/1999, n.158:

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri contenuti nel Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale Regolamento, è possibile prevedere, anche per l'anno 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato Regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati, fino ad un massimo del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- in mancanza di adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono ripartiti con criteri razionali e presuntivi, non esclusivamente basati sui quantitativi presunti di produzione dei rifiuti e/o sul numero delle utenze, tendenti ad un'equa, ragionevole e sostenibile suddivisione dei costi tra le categorie domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione delle tariffe della tassa.
- è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013 e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze ed equivalente maggiorazione dei costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche.
- le tariffe vengono determinate avvalendosi della banca dati comunale in possesso del Comune all'atto della predisposizione delle tariffe stesse, con la possibilità di integrazioni e/o modifiche in un'ottica previsionale ove necessario ed opportuno.

DATO ATTO CHE:

- è stata predisposta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti – TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti desunte allo stato attuale;
- come per la TARES 2013 e per la TARI anni dal 2014 al 2018, nella suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche si sono adottati criteri tendenti ad un'equa, ragionevole e sostenibile suddivisione delle quote;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure contenute nella predetta proposta di articolazione tariffaria allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, determinati in conformità ai valori stabiliti nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, tenuto altresì conto delle facoltà di deroga ai relativi valori minimi e massimi prevista, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dall'art. 1, comma 652 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., mantenendo gli scostamenti tra i valori entro limiti di ragionevolezza ed al fine di contenere le tariffe gravanti su alcune categorie tra cui quelle di carattere stabile più penalizzate dai coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 e senza applicare ad alcuna categoria i coefficienti massimi;
- si è ritenuto di procedere ad una ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri di equità e di sostenibilità;

CONSIDERATO come il protrarsi dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19 abbia determinato anche per l'anno in corso una situazione di crisi economica per l'intera collettività di Garesio, con ricadute particolarmente negative sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie, o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, imposte dalle disposizioni restrittive contenute nei DPCM e nei DPGR succedutisi nel periodo di emergenza sanitaria;

RAVVISATA la necessità di ridurre drasticamente il carico Tari nei confronti delle suddette utenze non domestiche, prevedendo per le stesse apposite riduzioni secondo una graduazione rapportata all'impatto economico negativo subito dalle diverse tipologie di utenze a causa della crisi epidemiologica;

RITENUTO opportuno e necessario, pertanto, prevedere per l'anno 2021, ai sensi dell'art.24, comma 1, del regolamento Tari approvato con propria deliberazione n. 34 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche, da applicare sulla tariffa annua, sia componente fissa, che componente variabile:

N.Cat.	Descrizione categoria	Riduzione	
		Part e fissa	Parte variabile
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	80%	80%
102	Cinematografi e teatr	80%	80%
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	40%	40%
106	Esposizioni, autosaloni	20%	20%
107	Alberghi con ristorante	80%	80%
108	Alberghi senza ristorante	80%	80%
109	Case di cura e riposo	80%	80%
111	Uffici, agenzie -limitatamente alle agenzie di viaggio e immobiliari	30%	30%
112	Banche, studi professionali – limitatamente agli studi professionali	30%	30%
113	Negozi abbigliamento, calzature, cartolerie, ecc	40%	40%
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, ecc	30%	30%
117	Attività artigianale tipo botteghe: parrucchieri, estetisti, ecc	40%	40%
118	Attività artigianale tipo botteghe: falegnami, idraulici, ecc	30%	30%
119	Carrozzerie, autofficine	30%	30%
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	30%	30%
122	Ristoranti, trattorie, pizzerie	80%	80%
124	Bar, caffè, pasticcerie	80%	80%
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria	20%	20%
127	Ortofrutta, pescherie, ecc	20%	20%
127	Fiorai	30%	30%
130	Discoteche, night club	80%	80%
131	Agriturismi	80%	80%

Ritenuto di dover attribuire la riduzione dell'80% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile relativamente alle utenze di affittacamere, B&B e case vacanze che, benché siano inserite tra le utenze domestiche hanno subito le stesse ricadute finanziarie negative degli alberghi;

Ritenuto inoltre di dover prevedere un fondo per particolari situazioni di sperequazione tributaria non previste o prevedibili che potranno essere sanato successivamente;

RILEVATO che le riduzioni di cui sopra, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e

che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

DATO ATTO che la perdita di gettito conseguente all'applicazione delle sopra stabilite riduzioni/agevolazioni COVID, può essere stimata in via provvisoria e presuntiva in complessivi € 38.580,00 circa (€ 31.580,00 utenze non domestiche, € 800 affittacamere e B&B € 6.200 fondo eventuali altre riduzioni) e che detta somma viene iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, coperta da altre risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (€ 23.525,00 assegnati al comune per l'anno 2021 ai sensi dall'art.6 del D.L.73/2021 ed € 15.055,00 mediante applicazione quota di avanzo di amministrazione vincolato allo scopo specifico);

VISTE le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI

VISTO il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2020, per quanto espresso in premessa, posticipare la bollettazione della TARI, modificando le scadenze di pagamento delle bollette TARI;

RITENUTO, pertanto, di prevedere per l'anno 2021 le seguenti scadenze per il pagamento della Tari:

- 1^ rata: entro il 30/09/2021;
- 2^ rata: entro il 30/11/2021
- Pagamento in unica soluzione: pagamento entro il 30/09/2021;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale

Sentiti gli interventi:

Consigliera Nasi Annamaria : chiede un approfondimento sui criteri adottati per la concessione degli sconti legati all'emergenza Covid.

Il Vicesindaco Sommariva Massimo: riferisce che per la base di calcolo si è utilizzata la medesima base dello scorso anno. In più si è scelto di diversificare le riduzioni aumentandole per talune categorie sino all'80% in base alle disponibilità economiche.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio tributi e dal Responsabile del servizio finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2bis, del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE le premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 2) DI APPROVARE la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, nonché la misura dei vari coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 fissati con i criteri in premessa indicati e di determinare di conseguenza, per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti – TARI – per le utenze domestiche e non domestiche, nelle misure risultanti dai prospetti di determinazione tariffaria, che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sub lettera A;
- 3) DI DARE ATTO che la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ex art.1, co.658, della Legge 147/2013, è stata applicata per l'anno 2021 nella misura dell'10%, calcolata ai sensi dell'art.22, commi 1 e 2, del Regolamento comunale Tari approvato con propria precedente deliberazione n.34 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- 4) DI DARE ATTO CHE:
- le tariffe di cui sopra discendono dal piano economico finanziario approvato dall'Ente Territoriale Competente A.C.E.M., di cui si è preso atto con precedente deliberazione consiliare n. 35 in data odierna, nonché dal piano di articolazione tariffaria elaborato con procedure ed impostazioni informatiche fornite da Siscom S.p.A. nell'ambito del programma gestionale del tributo sulla base della banca dati attuale integrata con elementi previsionali, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, i cui elementi, dati, coefficienti e criteri si intendono contestualmente ed integralmente approvati con la presente deliberazione e che contiene anche le tariffe finali approvate di cui al punto 2;
 - il riparto dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è stato effettuato con criteri ragionevoli e razionali ed in conformità all'art. 13 del Regolamento comunale Tari approvato con propria precedente deliberazione n. in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, finalizzati ad un'equa, ragionevole e sostenibile ripartizione dei costi tra le categorie;
 - si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure contenute nella proposta di articolazione tariffaria allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, determinati in conformità ai valori stabiliti nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, tenuto altresì conto delle facoltà di deroga ai relativi valori minimi e massimi prevista, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dall'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., mantenendo gli scostamenti tra i valori entro limiti di ragionevolezza ed al fine di contenere le tariffe gravanti su alcune categorie, tra cui quelle di carattere stabile più penalizzate dai coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 e senza applicare ad alcuna categoria i coefficienti massimi;
 - sull'importo della tassa sui rifiuti, TARI, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Provincia,
- 5) DI APPLICARE per l'anno 2021, ai sensi dell'art.24 del Regolamento comunale TARI approvato con propria precedente deliberazione n. 34 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, le riduzioni per le utenze non domestiche particolarmente colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica Covid-19, da applicare sulla tariffa annua, sia

componente fissa, che componente variabile, come di seguito riportate per le diverse categorie:

N.Cat.	Descrizione categoria	Riduzione	
		Part e fissa	Parte variabile
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	80%	80%
102	Cinematografi e teatr	80%	80%
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	40%	40%
106	Esposizioni, autosaloni	20%	20%
107	Alberghi con ristorante	80%	80%
108	Alberghi senza ristorante	80%	80%
109	Case di cura e riposo	80%	80%
111	Uffici, agenzie -limitatamente alle agenzie di viaggio e immobiliari	30%	30%
112	Banche, studi professionali – limitatamente agli studi professionali	30%	30%
113	Negozi abbigliamento, calzature, cartolerie, ecc	40%	40%
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, ecc	30%	30%
117	Attività artigianale tipo botteghe: parrucchieri, estetisti, ecc	40%	40%
118	Attività artigianale tipo botteghe: falegnami, idraulici, ecc	30%	30%
119	Carrozzerie, autofficine	30%	30%
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	30%	30%
122	Ristoranti, trattorie, pizzerie	80%	80%
124	Bar, caffè, pasticcerie	80%	80%
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria	20%	20%
127	Ortofrutta, pescherie, ecc	20%	20%
127	Fiorai	30%	30%
130	Discoteche, night club	80%	80%
131	Agriturismi	80%	80%
DOM	Affittacamere, B&B, case vacanze	80%	80%

6) DI DARE ATTO che la perdita di gettito conseguente all'applicazione delle sopra stabilite riduzioni COVID, può essere stimata in via provvisoria e presuntiva in complessivi € 38.580,00 circa (€ 31.580,00 utenze non domestiche, € 800 affittacamere e B&B € 6.200 fondo eventuali altre riduzioni) e che detta somma, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, viene iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, con relativa copertura assicurata da altre risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (€ 23.525,00 assegnati al comune per l'anno 2021 ai sensi dall'art.6 del D.L.73/2021 ed € 15.055,00 mediante applicazione quota di avanzo di amministrazione vincolato allo scopo specifico);

7) DI DARE ATTO che la quota di cui sopra verrà adeguata, alla consistenza finale dell'effettiva perdita di gettito scaturente dalle agevolazioni disposte con la presente deliberazione e da quelle ulteriori eventualmente disposte con successiva deliberazione consiliare ai sensi dell'art.24, comma 2, del Regolamento comunale Tari approvato con propria precedente deliberazione n. in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge

8) DI STABILIRE per l'anno 2021 le seguenti scadenze per il pagamento della Tari:

- 1^ rata: entro il 30/09/2021;
- 2^ rata: entro il 30/11/2021

- Pagamento in unica soluzione: pagamento entro il 30/09/2021;
- 9) DI TRASMETTERE, a norma dell'art.13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998;

E, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

D E L I B E R A

- 10) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
prof. Ferruccio Fazio

Il Segretario Comunale
SALVATICO Dr. Fabrizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 869 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Garessio per 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 22/07/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Garessio , lì 22/07/2021

Il Segretario Comunale
SALVATICO Dr. Fabrizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ...29 GIUGNO 2021.....

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
SALVATICO Dr. Fabrizio